

	Sistema Gestione Integrato MODULO 10.3.1	Pag. 1.1 Data: 15/10/26
	Adesione al codice di comunicazione Verso i Clienti/Audience e adempimenti relativi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale	A tutto l'Organico Aziendale

A tutti i dipendenti, compreso il personale amministrativo per i contenuti contrattuali.

Oggetto: Adesione al codice di comunicazione Verso i Clienti/Audience e adempimenti relativi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

In ottemperanza alle normative europee ed Italiane vigenti alla data odierna Nuly & Nuly necessita di un Regolamento interno per la produzione di video e contenuti audiovisivi mediante Intelligenza Artificiale, valido per spot pubblicitari, video aziendali, campagne social, Reel, animazioni e contenuti realizzati per i clienti che qui esplicitiamo ed adottiamo.

L'obiettivo è tutelare l'agenzia sotto tre aspetti: conformità legale, diritti dei soggetti rappresentati e responsabilità verso il cliente.

1. Quadro normativo aggiornato al 14 ottobre 2026

Il riferimento principale è il Regolamento europeo AI Act (UE 2024/1689), in particolare l'articolo 50, i cui obblighi di trasparenza sono applicabili dal 2 agosto 2026. La norma impone di rendere riconoscibili i contenuti audiovisivi artificiali che costituiscono deepfake, cioè contenuti che possono apparire autentici pur rappresentando artificialmente persone, oggetti, luoghi o avvenimenti. Non impone invece di apporre indistintamente un'etichetta su ogni filmato nel quale sia stato utilizzato uno strumento IA.

Le altre norme fondamentali sono:

Legge italiana 132/2025: disciplina nazionale sull'intelligenza artificiale, compresa la tutela delle opere dell'ingegno e la repressione di determinati utilizzi illeciti dei deepfake.

GDPR (UE 2016/679): disciplina il trattamento dei dati personali, comprese immagini e voci di persone identificabili.

Legge 633/1941 sul diritto d'autore: tutela le opere creative e, agli articoli 96 e 97, il diritto all'immagine.

Normativa sulla pubblicità e Codice IAP: vietano rappresentazioni pubblicitarie ingannevoli, comprese testimonianze e dimostrazioni non autentiche.

La distinzione fondamentale che trasmetto ai creativi e alle figure operative che traducono sul web i nostri contenuti, è questa: un video interamente immaginario non presenta necessariamente gli stessi obblighi di un video realistico che simula una persona, un prodotto o un evento realmente esistenti.

Di seguito trovate il testo operativo da adottare in agenzia.

2. Regolamento interno Nuly & Nuly

NULY & NULY PUBBLICITÀ

Procedura interna 01/2026 — Produzione audiovisiva con Intelligenza Artificiale

Applicabile a tutto il personale, ai collaboratori e ai fornitori coinvolti nella produzione di contenuti audiovisivi.

Art. 1 — Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

L'agenzia autorizza l'utilizzo di strumenti IA per ideazione, storyboard, animazione, generazione di immagini, produzione video, doppiaggio, montaggio e post-produzione, nel rispetto della normativa vigente, delle condizioni contrattuali e dei diritti di terzi.

Ogni contenuto destinato al pubblico deve essere sottoposto a supervisione umana.

	Sistema Gestione Integrato MODULO 10.3.1	Pag. 1.1 Data:15/10/26
	Adesione al codice di comunicazione Verso i Clienti/Audience e adempimenti relativi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale	A tutto l'Organico Aziendale

Art. 2 — Trasparenza e riconoscibilità

I filmati che costituiscono *deepfake* devono dichiarare l'utilizzo dell'IA in maniera chiaramente percepibile dal pubblico.

Per i contenuti manifestamente artistici, creativi o di fantasia, la dichiarazione può essere formulata in modo da non compromettere la fruizione dell'opera.

Regola interna aggiuntiva: anche quando non sussiste uno specifico obbligo di etichettatura, i video realizzati prevalentemente mediante generazione IA dovranno riportare un'indicazione della loro origine artificiale, salvo motivata decisione della Direzione.

Diciture adottabili:

"Video realizzato con Intelligenza Artificiale."

"Contenuto audiovisivo generato con strumenti IA."

"Ricostruzione virtuale realizzata con IA."

"AI generated"

La dicitura deve essere collocata in posizione e con modalità adeguate al contenuto e al mezzo di diffusione. Per i deepfake deve essere percepibile fin dalla prima esposizione. Tale dichiarazione può essere anche sottoforma grafica di etichetta da inserire nelle varie produzioni.

Art. 3 — Volti, persone e voci

È vietato utilizzare o riprodurre artificialmente il volto, le sembianze o la voce di persone realmente identificabili senza avere preventivamente verificato i necessari diritti e presupposti giuridici.

Per l'utilizzo pubblicitario di una persona identificabile è richiesta, secondo il caso, una liberatoria che comprenda espressamente la generazione, la manipolazione, la clonazione e lo sfruttamento commerciale mediante IA.

Particolare attenzione deve essere riservata a minori, personaggi pubblici e testimonianze attribuite a persone reali.

Art. 4 — Marchi, prodotti e proprietà intellettuale

È vietata la riproduzione non autorizzata di marchi, opere protette, musiche, immagini e materiali di terzi.

L'agenzia deve verificare che le piattaforme utilizzate consentano l'impiego commerciale dei risultati generati.

La generazione IA non garantisce automaticamente la titolarità esclusiva dei diritti d'autore. L'apporto creativo umano e i relativi passaggi progettuali devono essere documentati.

Art. 5 — Veridicità dei messaggi pubblicitari

L'utilizzo dell'IA non deve determinare rappresentazioni ingannevoli di prodotti, servizi, stabilimenti, persone, risultati o prestazioni.

Sono vietati, in assenza di una rappresentazione chiaramente fittizia e legittima, falsi testimonial, dimostrazioni tecniche inventate e risultati presentati come realmente ottenuti.

	Sistema Gestione Integrato MODULO 10.3.1	Pag. 1.1 Data: 15/10/26
	Adesione al codice di comunicazione Verso i Clienti/Audience e adempimenti relativi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale	A tutto l'Organico Aziendale

Le dichiarazioni commerciali devono essere verificabili e conformi alle normative del settore merceologico interessato.

Art. 6 — Tutela dei dati e riservatezza

Non è consentito caricare su piattaforme IA non autorizzate documenti riservati, dati personali, materiali inediti dei clienti o contenuti protetti contrattualmente.

Ogni piattaforma deve essere preventivamente verificata rispetto a privacy, sicurezza, conservazione dei dati e condizioni di utilizzo.

Art. 7 — Approvazione e responsabilità

Prima della consegna o pubblicazione, ogni filmato dovrà ricevere:

Verifica del responsabile creativo.

Controllo dei diritti d'utilizzo e della conformità del contenuto.

Approvazione del referente di progetto e, per i materiali destinati alla diffusione, del cliente.

Per i progetti con rischi legali particolari è richiesta la valutazione della Direzione e, se necessario, di un consulente legale.

Art. 8 — Documentazione e formazione

Per ogni progetto dovranno essere conservati, secondo le procedure aziendali, gli strumenti IA utilizzati, le relative condizioni di licenza, le autorizzazioni, le liberatorie, le approvazioni e la versione definitiva pubblicata.

L'agenzia promuove un'adeguata formazione sull'utilizzo responsabile degli strumenti IA da parte dei dipendenti e collaboratori.

	Sistema Gestione Integrato MODULO 10.3.1	Pag. 1.1 Data: 15/10/26
	Adesione al codice di comunicazione Verso i Clienti/Audience e adempimenti relativi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale	A tutto l'Organico Aziendale

Disposizione finale

Nessun contenuto audiovisivo generato o sostanzialmente modificato mediante IA può essere pubblicato per conto dell'agenzia o dei suoi clienti senza il completamento delle verifiche previste dalla presente procedura.

Documento interno — Versione 1.0 — 14 ottobre 2026

3. Come applicarlo nella produzione quotidiana

Questa tabella è il riferimento per l'adozione della dichiarazione rivolta ai creativi e ai responsabili social.

Tipologia di contenuto	Regola operativa
Spot con persone e ambientazioni completamente immaginari	Dichiarazione IA prevista dalla policy interna; verificare se ricorre un deepfake
Video realistico di un luogo o evento mai realmente filmato	Dichiarazione IA obbligatoria se costituisce deepfake
Video di un testimonial reale con volto o voce ricreati	Verificare autorizzazioni, privacy e obblighi di trasparenza
Video con soli ritocchi standard assistiti dall'IA	Normalmente nessuna etichetta IA specifica
Video che mostra caratteristiche o prestazioni di un prodotto	Verifica tecnica delle affermazioni e delle rappresentazioni

Reel sponsorizzato con influencer virtuale Verifica IA e riconoscibilità pubblicitaria, secondo le regole applicabili

Per i contenuti pubblicitari sui social, l'indicazione dell'IA non sostituisce quella della natura promozionale eventualmente richiesta dal Regolamento Digital Chart IAP.

4. Regole Influencer Marketing e Rapporto con il cliente

4.1 Nel preventivo o nell'incarico deve essere previsto l'eventuale impiego dell'IA, distinguendo le produzioni tradizionali da quelle generate o integrate artificialmente. Va chiarito anche quali diritti di sfruttamento si possono effettivamente concedere.

4.2 le persone riconoscibili. Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 789 del 18 dicembre 2025, ha espressamente richiamato i rischi derivanti dall'impiego di immagini e voci di terzi mediante sistemi di generazione artificiale. Inoltre, l'art. 612-quater del Codice penale prevede la reclusione da uno a cinque anni per le specifiche condotte illecite di diffusione di contenuti alterati o falsificati che causino un danno ingiusto.

4.3 : la formazione del personale. L'articolo 4 dell'AI Act richiede alle imprese che utilizzano sistemi IA di adottare misure per favorire le competenze del personale coinvolto. Una breve formazione interna documentata è quindi opportuna anche sotto il profilo normativo.

	Sistema Gestione Integrato MODULO 10.3.1	Pag. 1.1 Data: 15/10/26
	Adesione al codice di comunicazione Verso i Clienti/Audience e adempimenti relativi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale	A tutto l'Organico Aziendale

5. Fonti normative ufficiali

[AI Act — Articolo 50, trasparenza dei contenuti IA](#)
[Commissione europea — Chiarimenti e casi applicativi](#)
[Legge italiana 132/2025](#)
[Garante Privacy — Provvedimento sui deepfake](#)
[Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale](#)

Questo regolamento aziendale operativo, non è una trascrizione della legge. Distingue gli obblighi giuridici dalle regole interne più prudenti che adottiamo assumendoci la responsabilità di verificare tutti gli aggiornamenti correlati.

L'indicazione organizzativa è di verificare collegialmente insieme al Direttore Creativo dell'agenzia (Francesco Sinatti) l'attinenza del materiale prodotto con le descrizioni sopracitate prima di mettere in onda i materiali tramite web o canali media tradizionali.

In questo modo ogni creativo e l'agenzia stessa sarà tutelata da eventuali omissioni che possono comportare sanzioni a livello giuridico sia civili che penali.

La presente disposizione e tutte le indicazioni debbono essere adottate a far data dalla presente 15/10/2026 e viene emanata disposizione di comunicazione della stessa tramite il sito aziendale nuly.it in apposita sezione denominata "AI compliance" da riportarsi nella footer del sito stesso.

Milano, 15/10/2026

Giovanni Andrea Sinatti
Rappresentante Legale